Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Diritto

CH-3003 Berna SECO[redacted] POST CH AG

No di riferimento: [redacted]
Collaboratore/trice: [redacted]
Berna, 18 marzo 2024

Decreto penale

in applicazione dell'art. 62 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA ; RS 313.0)

nell'inchiesta condotta dalla

Segreteria di Stato dell'Economia

contro

[redacted]

per

violazione dell'art. 14b dell'Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina, di seguito "l'Ordinanza"[1]

[1] Consultabile in tutte le sue versioni all'indirizzo https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/151/it

Segreteria di Stato dell'economia SECO
[redacted]
Holzikofenweg 36
3003 Berna
[redacted]
https://www.seco.admin.ch

[redacted]

I. In fatto

Il giorno 18.10.2023 il dichiarante doganale presso la ditta [redacted]) ha dichiarato all'esportazione, fra le altre, le merci seguenti con la dichiarazione doganale d'esportazione [redacted].

- 4 borse in pelle, [redacted] art. n. [redacted], con impugnatura, superficie esterna in pelle ricostituita, di color marrone con [redacted] Valore unitario secondo fattura EUR 370.00.- x 0.95677 = CHF 345.-.

Dalle informazioni supplementari fornite risulta che la società [redacted] ha venduto il 5 ottobre 2023 alla società [redacted] le 4 borse summenzionate di un valore totale di EUR 1'480.-.

L'invio è stato sottoposto a controllo materiale delle merci e visto che gli articoli sono considerati come beni di lusso secondo l'allegato 18 (valore unitario superiore a CHF 300.00) dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina, nel quale sono esplicitamente ripresi alla cifra 7 (Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità) dell'allegato 18, le merci sono state messe provvisoriamente in sicurezza presso il luogo autorizzato della [redacted] alla decisione finale della SECO.

Visto che il caso era già stato sufficientemente documentato dalla dogana e che non era necessario sequestrare i beni messi provvisoriamente al sicuro, il fermo è stato revocato in data 13 novembre 2023 e la merce restituita per un utilizzo secondo la legge.

Si tiene a sottolineare che la società [redacted] già stato oggetto di un procedimento di diritto penale amministrativo relativo alla vendita e esportazione di borse di pelle ad una società con sede in Russia, conclusosi con decisione di desistenza del 19 dicembre 2022.

In data 13 novembre 2023, la SECO ha dunque aperto un procedimento di diritto penale amministrativo contro la società in merito a questa seconda esportazione. Un termine di 30 giorno è stato fissato alla società per prendere posizione sui sospetti a suo carico, per produrre un organigramma che stabilisca le competenze all'interno della [redacted], per comunicare l'identità delle persone sospettate di essere le responsabili dei fatti oggetto dell'inchiesta, per informare la SECO dell'identità di altre persone che possono essere interessate dall'inchiesta e per produrre tutti i documenti relativi al caso utili per delucidare i fatti.

Tramite scritto del 19 gennaio 2024 del suo rappresentante legale, [redacted] ha fatto valere quanto segue:

- Il 19 gennaio 2023 è stato ricevuto l'ordine della cliente [redacted]) relativo alla stagione autunno/inverno 2023, poi firmato dalla cliente il 26 gennaio 2023. Da notare che l'ordinazione, in cui erano inclusi i 4 prodotti in questione, contava 108 unità.
- Il 24 aprile 2023 [redacted] ha emesso la conferma d'ordine, trasmessa alla cliente con email del 2 maggio 2023. Da notare che il numero di merci confermato era di 84 unità. 23 prodotti non sono stati confermati ("cancellazioni produttive"). Tra i prodotti confermati in tale data vi sono i 4 prodotti in questione ([redacted]), oltre che due prodotti ([redacted]) per un valore di EUR 725.- cadauna. Tutti gli altri sono sensibilmente inferiori alla soglia di CHF 300.-
- Il 20 luglio 2023 [redacted] ha emesso la fattura proforma in relazione a tale ordine. Risulta dalla fattura che nel frattempo le due borse [redacted], il cui valore era di EUR 725.- ciascuno, erano state cancellate dall'ordine.
- In data 5 ottobre 2023 sono state emesse le 4 fatture finali relative all'ordine in questione, insieme alle relative packing list e i prodotti erano pronti per la consegna. Purtroppo, risultavano ancora presenti le quattro borse oggetto del presente procedimento.
- Nel processo di raccolta ordini e implementazione, che si iscrivono negli intensi momenti di campagne vendita, i quattro prodotti in questione sono sfuggiti all'attenzione dei teams dedicati alla raccolta e all'implementazione degli ordini. Si tratta all'evidenza di una svista da attribuire ad un errore umano, in buona fede, difficile se non impossibile, da attribuire ad una persona specifica.
- [redacted] si rammarica evidentemente per quanto accaduto e continuerà a vegliare affinché i rischi di tali errori umani vengano ancor più ridotti, al fine di evitare tali spiacevoli situazioni. In particolare [redacted] prevede addestramenti aggiuntivi del proprio personale CS e Wholesale cosi come accorgimenti al fine di poter ancor meglio e tempestivamente identificare

ordini da clienti in Russia a cui prestare un'attenzione particolare nel contesto del processo di ordinazione.

- La società ha inoltre evidenziato nuovamente le misure che aveva già preso prima di questo caso per conformarsi alla legislazione vigente e in particolare al fine di rendere il proprio personale attento alle questioni relative alle limitazioni commerciali con la Russia.

In data 28 febbraio 2024, la SECO ha notificato alla [redacted] il processo verbale finale. Non avendo preso posizione sullo stesso, la società ha quindi rinunciato a richiedere ulteriori misure istruttorie.

In diritto

Art. 14b dell'Ordinanza: Beni di lusso

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il trasporto e il transito dei beni di lusso di cui all'allegato 18 a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni:

a. necessari per l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera o dei suoi partner nella Federazione Russa o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale; o

b. destinati a uso personale da parte di collaboratori delle rappresentanze e organizzazioni di cui alla lettera a.

3 La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 per il trasferimento o l'esportazione nella Federazione Russa di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Federazione Russa.

Allegato 18 dell'Ordinanza: Beni di lusso

Il divieto di cui all'articolo 14b si applica ai beni di lusso di valore superiore a 300 franchi per articolo, salvo diversamente specificato in questo allegato.

Allegato 18 cifra 7 dell'Ordinanza: Pelletteria, selleria, articoli da viaggio, borsette e articoli simili di alta qualità

4201 Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e articoli simili), di qualsiasi materia

4202 Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti da toeletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti da toeletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

4205 00 Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

9605 Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Disposizioni penali

In base all'art. 32 al. 1 dell'Ordinanza in combinato disposto con l'art. 9 della Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (LEmb; RS 946.231) chiunque intenzionalmente viola le disposizioni dell'art. 14b dell'Ordinanza è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Se il reato è commesso per negligenza, la pena è della multa sino a 100'000 franchi.

La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2a, 4–6, 9–28f e 29c–30d (art. 31 cpv. 1 dell'Ordinanza) e persegue le infrazioni di cui agli art. 9 e 10 LEmb (art. 32 cpv. 3 dell'Ordinanza). La legge federale de 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) è applicabile.

II. Considerandi

Elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione all'art. 14b dell'Ordinanza

Secondo l'art. 14b dell'Ordinanza sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il trasporto e il transito dei beni di lusso di cui all'allegato 18 a persone, imprese o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

Visto quanto precede, avendo venduto e tentato di esportare 4 borse in pelle, [redacted] merce menzionata all'allegato 18 cifra 7 dell'Ordinanza), di un valore unitario di CHF 345.- la [redacted] ha realizzato gli elementi costitutivi oggettivi di un'infrazione all'art.14b dell'Ordinanza.

Elementi costitutivi soggettivi di un'infrazione all'art. 14b dell'Ordinanza

Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto (art. 12 cpv. 1 CP).

L'art. 9 LEmb in combinato disposto con l'art. 32 dell'Ordinanza reprimono sia la violazione intenzionale che per negligenza dei divieti previsti all'art. 14b dell'Ordinanza.

Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

In questo caso, [redacted] non è accusata di aver violato intenzionalmente l'art. 14b dell'Ordinanza. Tuttavia, in quanto società attiva nel commercio internazionale e dotata di consulenti per il controllo delle norme applicabili alle attività della società, aveva l'obbligo di analizzare attentamente gli ordini prima della loro conferma e esportazione, in modo da evitare di violare l'Ordinanza.

Questa imprevidenza è colpevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 CP, [redacted] ha quindi realizzato gli elementi costitutivi soggettivi di un'infrazione all'art. 14b dell'Ordinanza.

III. Commisurazione della pena

Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA).

Se la multa applicabile non supera i 5000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale (art. 7 DPA).

Visto che in ogni caso una multa fino a CHF 5'000.- può entrare in linea di conto e che l'indagine richiederebbe misure investigative sproporzionate rispetto alla pena da infliggere alle persone responsabili ai sensi dell'art. 6 DPA, la società può essere ritenuta responsabile della violazione dell'art. 14b dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 DPA.

Come sopraindicato, la [redacted] è per negligenza venuta meno ai suoi doveri d'attenzione non avendo controllato il valore esatto della merce che voleva esportare in Russia prima di confermare gli ordini e procedere all'esportazione.

Le multe fino a 5'000 franchi vanno commisurate alla gravità dell'infrazione e della colpa; non occorre tener conto di altri elementi di commisurazione della pena (art. 8 DPA).

In questo caso concreto, una violazione dell'art. 14b dell'Ordinanza è stata compiuta, disposizione volta in particolare a controllare la vendita e l'esportazione di beni di lusso verso la Russia.

Sebbene il reato sia stato commesso per negligenza, la colpa della [redacted] è di una certa rilevanza. A questo proposito, occorre tenere conto del valore dei beni (CHF 1'380.-), del fatto che si tratta della seconda inchiesta aperta contro la società per violazione dell'art. 14b dell'Ordinanza e del fatto che l'errore avrebbe potuto essere evitato con un controllo e un monitoraggio più approfonditi, come ci si poteva aspettare da una società attiva a livello internazionale come la [redacted]

Per la commisurazione della pena, va tenuto conto, in un senso attenuante, del fatto che la società è stata collaborativa per tutto lo svolgimento dell'inchiesta e che si tratta di un caso senza conseguenze, in quanto la merce è stata bloccata prima dell'esportazione e restituita alla società per un utilizzo conforme alla legge.

Ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 LEmb e in base agli elementi di commisurazione della pena indicati al punto IV. che precede, risulta appropriato infliggere alla [redacted] una multa di 1'000.- franchi svizzeri.

IV. Spese del procedimento

Ai sensi degli art. 94 e 95 DPA, le spese del procedimento sono addossate alla società [redacted]

Le spese sono fissate, in base all'articolo 94 DPA e agli art. 7 capoverso 2, lett. a e 12 cpv. 1, dell'ordinanza del 25 novembre 1974 sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa (RS 313.32), a 560 franchi (ossia una tassa di decisione di 500 franchi per il lavoro svolto nella trattazione del caso e una tassa di stesura di 60 franchi).

p. q. m.

la Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

decide:

1. [redacted] è colpevole della violazione dell'art. 14b dell'Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina.

2. [redacted] è condannata al pagamento di una multa di CHF 1'000.-

3. Le spese del procedimento di CHF 560 (tassa di decisione CHF 500 e tassa di stesura di CHF 60) sono addossati alla società [redacted].

4. Il presente decreto è notificato, in due esemplari, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Avv. [redacted], rappresentante legale della [redacted].

Indicazione dei mezzi di ricorso

Contro il decreto penale l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione. L'opposizione dev'essere presentata per scritto al Settore Diritto della SECO (Segreteria di Stato dell'economia, settore diritto, Holzikofenweg 36, 3003 Berna). L'opposizione deve contenere precise conclusioni e indicare i fatti che le giustificano; i mezzi di prova vanno menzionati e, in quanto possibile, allegati (art. 67 e 68 DPA).

Se non è fatta opposizione entro il termine legale, il decreto penale o l'ordine di confisca è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 DPA). Entro cinque giorni dalla crescita in giudicato del decreto penale, l'importo totale di 1'560 franchi svizzeri deve essere accreditato sul conto della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Segreteria di Stato dell'economia SECO

[redacted]